

Bellinzona
4 maggio 2020

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Gianni Cattaneo
Davide Gai
Mario Lazzaro
Alessandra Prinz

sedente con l'infrascritto segretario Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso presentato il 5 luglio 2018 dal signor

A.,;

contro

la decisione 11 giugno 2018 della Divisione B.;

lette le risultanze istruttorie in particolare le risposte, 8 agosto 2018 della Commissione di mediazione indipendente LIT, Bellinzona e 10 agosto 2018 della Divisione B.;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

IN FATTO

A.

Il signor A., fondandosi sulla Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello stato del 15 marzo 2011 (LIT), ha formulato nei confronti della Divisione B. la richiesta di accedere alla

documentazione attestante il risultato di un'ispezione fiscale effettuata dall'ispettore C. (Ufficio di D.) il quale si è occupato di accertare le registrazioni contabili concernenti la Residenza F. da parte della Fiduciaria G. ed in seguito della Fiduciaria H.

B.

Con scritto 9 aprile 2018 il richiedente ha chiesto l'avvio di una procedura di mediazione inerente le succitate richieste dianzi la Commissione di mediazione indipendente LIT;
Nel corso dell'udienza 16 maggio 2018 le parti non sono addivenute ad un accordo e pertanto il signor A. ha chiesto, con scritto 22 maggio 2018, l'emanazione di una decisione formale ex art. 19 LIT.

C.

Con decisione 11 giugno 2018 la Divisione di B. ha negato l'accesso alla documentazione richiesta siccome vi si opporrebbe il segreto fiscale. Essa, richiamando l'art. 3 cpv. 3 LIT, ha rilevato che le norme della Legge federale sull'imposta federale diretta LIFD, RS 642.11), quelle della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dei Cantoni e dei comuni (LAID, RS 642.14) e quelle della Legge tributaria ticinese (LT-TI, RL 640.100) non permettono la trasmissione della documentazione richiesta.

D.

Avverso la predetta decisione è insorto con il gravame citato in ingresso il signor A. chiedendone l'annullamento. Egli ritiene che la documentazione richiesta sia accessibile ex art. 9 LIT e che non vi siano altre norme che ne impedirebbero la consultazione.

E.

Con scritto 8 agosto 2018 la Commissione di mediazione indipendente LIT, non formula osservazioni al gravame.

Con risposta 10 agosto 2018 la Divisione di B., riconfermandosi nelle tesi in fatto ed in diritto della decisione impugnata, postula la reiezione del gravame.

Delle ulteriori allegazioni delle parti, si dirà – nella misura del necessario all'evasione del ricorso – nei considerandi qui appresso.

Ritenuto,

IN DIRITTO

1.

Giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, questa Commissione è competente in ordine per dirimere la vertenza. Pacifiche sia la legittimazione a ricorrere del signor A., destinatario della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa.

2.

La Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e di favorire la partecipazione alla vita pubblica, promuovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT): la LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza.

La LIT mira a favorire la partecipazione alla vita pubblica e a garantire la libera formazione dell'opinione pubblica (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6296, pag. 35; MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, La nuova legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato, in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 394). Uno degli obiettivi che la legge si prefigge è pertanto proprio quello di offrire al cittadino la possibilità di verificare l'operato dell'Autorità.

3.

Giusta l'art. 3 cpv. 3 LIT in materia di trasparenza restano riservate le disposizioni speciali previste dal diritto federale o da altre leggi cantonali che: dichiarano segrete determinate informazioni (lett. a), o prevedono condizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni (lett. b). Questo capoverso della disposizione stabilisce il principio della preminenza di massima della normativa speciale sulla normativa ordinaria di applicabilità generale: una disposizione speciale del diritto federale o del diritto cantonale di rango legislativo può quindi vietare la comunicazione di un documento ufficiale, a tutela di un segreto imposto dalla legge, o disciplinarne l'accesso in maniera

diversa ed in modo particolare più o meno restrittiva (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6296 pag. 14). Nondimeno, laddove la normativa speciale si limitasse a richiamare in modo generico il segreto d'ufficio, per determinare l'applicazione o meno della LIT occorrerebbe procedere a un'interpretazione in favore della trasparenza. Se i documenti ufficiali cui si vuole accedere contengono informazioni unicamente relative ad esempio ad "atti amministrativi interni, pianificazioni o questioni politico-strategiche" di un'autorità soggetta al segreto d'ufficio quest'ultimo non potrà essere opposto a priori. Occorrerà stabilire lo scopo e l'estensione del segreto d'ufficio specialmente previsto e considerarlo in maniera restrittiva, lasciando invece accessibili gli altri documenti ufficiali a mero carattere amministrativo (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6296, pag. 14; MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, op. cit., loc. cit., p. 388).

4.

Nella fattispecie concreta, a giusta ragione, la Divisione B. ha negato l'accesso della documentazione rilevando come norme di diritto federale e di diritto cantonale di rango legislativo si oppongano, in virtù dell'art. 3 cpv. 3 LIT, al principio dell'accessibilità previsto dall'art. 9 LIT.

Infatti, l'art. 110 LIFD (*Chiunque è incaricato dell'esecuzione della presente legge o è chiamato a collaborarvi è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio della sua funzione e sulle deliberazioni dell'autorità e a negare a terzi l'esame degli atti ufficiali. L'informazione è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale*), l'art. 39 cpv. 1 LAID (*Le persone incaricate dell'esecuzione della legislazione fiscale sono tenute al segreto. Rimane salvo l'obbligo di informare, nella misura in cui è legalmente previsto da una disposizione del diritto federale o cantonale*) e l'art. 183 LT-TI (*Chiunque è incaricato dell'esecuzione della presente legge o è chiamato a collaborarvi è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio della sua funzione e sulle deliberazioni dell'autorità e a negare a terzi l'esame degli atti ufficiali. L'informazione è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale o cantonale*) hanno quale scopo principale la protezione dell'interesse pubblico volto a garantire che le informazioni relative alla sfera privata dei contribuenti non siano divulgate, nemmeno in

virtù del principio della trasparenza istituito dalla LIT, in quanto protette da un segreto d'ufficio qualificato.

5.

In esito alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Non si prelevano spese e tasse di giustizia (art. 47 LPAm) e non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAm).

Per i quali motivi,

richiamati gli articoli sopraccitati,

pronuncia

1. Il ricorso, ricevibile in ordine, è **respinto**.

Di conseguenza la decisione 11 giugno 2018 della Divisione B., è confermata.

2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.

4. Intimazione:

- ;
- .

Comunicazione:

- alla Commissione di mediazione indipendente LIT.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI E LA TRASPARENZA

Il Presidente

Il Segretario

Francesco Trezzini

Roberto Di Bartolomeo